

D.d.s. 17 marzo 2020 - n. 3430
Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi della parte II del d.lgs. 152/06

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti

- il decreto legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante, tra l'altro, misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia;

Visti altresì:

- la Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato 1» inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;

Rammentato che:

- le Province lombarde, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 della l.r. 24/2006, a partire dal 1 gennaio 2008, sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
- la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006, stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
- ARPA Lombardia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l.r. 24/2006, esercita le funzioni di controllo sugli impianti industriali;
- le Autorità Competenti in materia di A.I.A., ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06, si avvalgono di ARPA per l'accertamento del rispetto delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

Richiamate:

- la d.g.r. del 30 dicembre 2008, n. VIII/8831, «Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di autorizzazione integrata ambientale (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)» e, in particolare, il relativo allegato D,
- la d.g.r. del 2 febbraio 2012, n. IX/2970, «Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)» e, in particolare, il relativo allegato B,

con la quali sono state definite, tra l'altro, le modalità per la presentazione delle istanze per il rilascio, il riesame e la modifica delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, prevedendo che il Gestore, in allegato alle istanze, fornisca il report-on line attestante l'avvenuto aggiornamento ed approvazione delle informazioni inserite nella «Modulistica on line IPPC»;

Rammentato che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, il Gestore di una installazione soggetta ad A.I.A. trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'A.I.A. medesima, secondo le modalità e le frequenze ivi stabilite;

Richiamati:

- il d.d.s. del 3 dicembre 2008, n. 14236 recante «Modalità» per

la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59',

- il d.d.s. del 23 febbraio 2009, n. 1696 recante «Modifica ed integrazioni del d.d.s. del 3 dicembre 2008 n. 14236 «Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59»,».

con i quali è stato stabilito che i Gestori delle installazioni A.I.A. devono provvedere alla comunicazione, ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, dei dati sui controlli delle emissioni richiesti dall'A.I.A. mediante l'inserimento dei medesimi nell'applicativo «AIDA», messo a disposizione da ARPA Lombardia, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli;

Ritenuto opportuno introdurre misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A., in considerazione dell'impatto conseguente alla doverosa e necessaria puntuale applicazione delle misure di emergenza definite per l'intero territorio della Regione Lombardia con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati;

Rilevata l'opportunità e la fattibilità di prevedere, in particolare:

- a) il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere, ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, alla comunicazione, mediante l'inserimento nell'applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell'anno solare 2019;
- b) la sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell'obbligo di compilazione dell'applicativo di Regione Lombardia «Modulistica IPPC on line» in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.;
- c) sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti nei Piani di monitoraggio delle A.I.A., con particolare riferimento a quelli che implicano il ricorso a personale esterno (società specializzate/laboratori) alle installazioni lombarde;

Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XI legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 1 della l.r. 17 del 4 giugno 2014;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di approvare le seguenti misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A., in considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID - 19 nel territorio di Regione Lombardia:

- a) differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere, ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, alla comunicazione, mediante l'inserimento nell'applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell'anno solare 2019;
- b) sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell'obbligo di compilazione dell'applicativo di Regione Lombardia «Modulistica IPPC on line» in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.;
- c) sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne;

2. di disporre la pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia;

Il dirigente della struttura
 Anna Maria Ribaudò